

FONDAZIONE UNIVERSITA' DI PADOVA

STATUTO

Articolo 1

Denominazione, sede e natura giuridica

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 59, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388 e del Regolamento approvato con d.p.r. 24 maggio 2001, n. 254, la Fondazione denominata "Fondazione Università di Padova", qui di seguito indicata come "Fondazione", con sede in Padova.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento approvato con d.p.r. 24 maggio 2001, n. 254, e in particolare dall'art. 1, la Fondazione ha come ente di riferimento l'Università degli Studi di Padova, qui di seguito indicata come "Università".
3. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 c.c. e sulla base di riconoscimento concesso ai sensi dell'art. 1 del Regolamento approvato con d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, non ha fini di lucro e opera nell'esclusivo interesse dell'Università.
4. La Fondazione persegue gli scopi di cui al successivo art. 2 nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Gli eventuali proventi, rendite e utili derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 3 sono utilizzati esclusivamente per perseguire gli scopi della Fondazione.
5. Il presente Statuto è deliberato, e può essere modificato, dall'Università. In tutti i casi in cui sono previste deliberazioni o approvazioni dell'Università, queste si intendono adottate, salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto, con delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
6. L'Università esercita le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività della Fondazione secondo le modalità previste nell'art. 19 del presente statuto.

Articolo 2

Scopi

1. La Fondazione è un ente strumentale dell'Università.
2. Gli scopi della Fondazione sono:
 - a) promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari, esteri o internazionali nel perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università;
 - b) favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali in cui opera l'Università;
 - c) promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università;
 - d) promuovere il miglioramento delle condizioni in cui sono svolte le attività didattiche e di ricerca, anche in ambito clinico-assistenziale, dell'Università;
 - e) promuovere, in collaborazione con l'Università, iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della tutela della proprietà intellettuale e della nascita di nuova imprenditorialità;

- f) promuovere o partecipare, nell'interesse dell'Università, a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono gli scopi della Fondazione, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico, in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali la quota della Fondazione non può superare il cinquanta per cento del capitale sociale;
- g) promuovere l'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca dell'Università tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, comunitari, stranieri o internazionali.

Articolo 3

Attività

La Fondazione può svolgere, nell'interesse dell'Università, tutte le attività strumentali alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2. In particolare, la Fondazione può:

- a) promuovere e gestire servizi integrativi e sussidiari alle attività dell'Università, anche tramite l'erogazione di borse di studio e il finanziamento di progetti;
- b) promuovere e gestire servizi di supporto all'orientamento degli studenti per la scelta della facoltà, al miglioramento delle condizioni di studio, all'inserimento dei laureati nel mercato del lavoro;
- c) promuovere e gestire servizi di supporto all'organizzazione di stage, master e altri corsi di formazione postlaurea o permanente, nonché di corsi di formazione a distanza in Italia e all'estero;
- d) promuovere e sostenere le attività di cooperazione scientifica e culturale fra l'Università e altre istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali;
- e) favorire e sostenere, in collaborazione con l'Università, le attività di trasferimento tecnologico nonché valorizzare i risultati delle ricerche e promuovere lo sviluppo di nuove imprese;
- f) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture immobiliari universitarie affidate alla sua gestione;
- g) progettare, realizzare e gestire strutture di edilizia universitaria anche in ambito clinico-assistenziale e altre strutture di servizio strumentali e di supporto alle attività dell'Università;
- h) provvedere all'acquisizione alle migliori condizioni di mercato di beni e servizi per l'Università;
- i) realizzare seminari, conferenze e convegni, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, e partecipare ad analoghe iniziative promosse da terzi;
- j) realizzare e gestire, in collaborazione con l'Università, laboratori o centri di ricerca anche insieme con altri soggetti, pubblici o privati;
- k) partecipare, sulla base di apposite convenzioni, alla gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche di altre università, fondazioni, strutture ed enti di ricerca;
- l) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con altri soggetti, pubblici o privati.

Articolo 4 Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dagli apporti in denaro o in natura dei Fondatori, nella misura che l'atto costitutivo o, nell'ipotesi di cui al successivo art.6, comma 3, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione stabilisce sia destinata a patrimonio;
- b) dagli apporti in denaro o in natura dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti, che siano destinati a incremento del patrimonio;
- c) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché dai contributi, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che siano destinati a incremento del patrimonio;
- d) dai proventi e dagli utili delle attività proprie della Fondazione che siano destinati a incremento del patrimonio;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 5 Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dagli apporti dei Fondatori, dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti nella parte non espressamente destinata a patrimonio;
- b) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- c) dai contributi, donazioni, lasciti o altro da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che non siano destinati a incremento del patrimonio;
- d) dai proventi delle attività proprie della Fondazione e dagli utili non espressamente destinati a incremento del patrimonio.

Articolo 6 Fondatori

1. Sono Fondatori i soggetti che partecipano all'atto costitutivo della Fondazione insieme con l'Università.
2. I Fondatori sono individuati dall'Università. Essi possono essere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione mediante apporti, in denaro o in natura, per un valore complessivo che verrà definito dall'Università.
3. L'Università può attribuire la qualifica di Fondatore alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, pur non avendo partecipato all'atto contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione mediante

apporti, in denaro o in natura, per un valore complessivo non inferiore a quello periodicamente determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4. I Fondatori possono richiedere che i loro apporti, non destinati a patrimonio, siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell'Università da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

Articolo 7

Partecipanti istituzionali

1. La qualifica di Partecipante istituzionale è conferita dall'Università, d'intesa con la Fondazione, alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendone gli scopi, contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione su base annuale o pluriennale mediante apporti, in denaro o in natura, nella misura e secondo modalità stabilite all'uopo dalla Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha facoltà di destinare a patrimonio una parte degli apporti o contributi versati dai Partecipanti istituzionali.
2. La qualifica di Partecipante istituzionale permane per i periodi stabiliti all'uopo dalla Fondazione.
3. I Partecipanti istituzionali possono richiedere che i loro apporti siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell'Università da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

Articolo 8

Partecipanti

1. La qualifica di Partecipante è conferita dalla Fondazione alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendone gli scopi, contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione in via non continuativa con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella stabilita dalla Fondazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha facoltà di destinare a patrimonio una parte degli apporti versati dai Partecipanti.
2. La Fondazione può determinare con regolamento l'eventuale suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione ed allo scopo, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.
3. I Partecipanti possono richiedere che i loro contributi siano utilizzati per iniziative di specifico interesse dell'Università da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

Articolo 9

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio dei Revisori dei conti;

- d) il Comitato Scientifico.
2. Tutti i componenti degli organi della Fondazione sono nominati con decreto del Rettore dell'Università e durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio. Essi svolgono le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti e sono rinominabili. I primi componenti degli organi della Fondazione sono nominati nell'Atto costitutivo.

Articolo 10

Presidente

1. Il Presidente è designato dall'Università.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione secondo quanto previsto dal successivo art.18. In particolare, il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione da parte del Direttore generale;
 - d) cura i rapporti della Fondazione con gli altri soggetti, pubblici o privati.
3. Il Presidente può adottare, per motivi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione utile. In ogni caso, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento d'urgenza.
4. Il Presidente nomina fra i componenti del Consiglio di Amministrazione un Vice Presidente con funzioni vicarie.
5. Il Presidente ha diritto a un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici componenti di cui:
 - a) sei, fra cui il Presidente, designati dall'Università;
 - b) quattro designati dall'Assemblea speciale dei Fondatori con le modalità previste dal successivo art. 17;
 - c) uno designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Qualora i componenti di cui al comma 1 lett. b) e c) del presente articolo non siano designati entro sessanta giorni dalla designazione dei Consiglieri di spettanza dell'Università, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza dei soli Consiglieri di cui al comma 1 lett. a), fatta salva la facoltà degli altri aventi titolo di procedere comunque alle designazioni di propria competenza. In tal caso l'integrazione ha luogo con un ulteriore decreto del Rettore dell'Università.
3. In caso di dimissioni, di revoca da parte del soggetto che ha designato, di permanente impedimento o di decesso di uno o più componenti del Consiglio, il Presidente della Fondazione ne chiede la sostituzione al soggetto cui compete la designazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio.
4. In caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione decade nella sua interezza e deve essere ricostituito nei trenta

giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni, con le modalità di cui ai precedenti commi.

Articolo 12

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio:

a) predispone, sulla base delle linee guida definite dall'Università e delle raccomandazioni dell'Assemblea speciale dei Fondatori, il programma triennale e il programma annuale, corredato dal preventivo economico, e li trasmette all'Università. Il programma triennale e il programma annuale devono essere trasmessi all'Università entro l'anno solare che precede il periodo di riferimento.

b) predispone il bilancio d'esercizio in conformità alle disposizioni, in quanto compatibili, del codice civile in tema di bilancio delle società per azioni;

c) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore generale e ne definisce le responsabilità, il trattamento economico e la durata nell'incarico;

d) determina periodicamente la misura dei contributi necessari per acquisire la qualifica di Fondatore, Partecipante istituzionale e Partecipante;

e) delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

f) determina la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi dei Partecipanti istituzionali e dei Partecipanti da destinare all'incremento del patrimonio;

g) dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;

h) può delegare i propri poteri, con l'eccezione di quelli indicati nei punti che precedono, al Presidente, nonché al Direttore generale limitatamente alla gestione ordinaria o a singoli Consiglieri per la cura di particolari iniziative, settori o territori.

Articolo 13

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare ed è comunicata ai Consiglieri, presso il rispettivo domicilio, almeno cinque giorni prima della riunione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, questo termine può essere ridotto a due giorni.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone per la partecipazione alle riunioni nella misura stabilita dallo stesso Consiglio, nonché il rimborso delle spese documentate. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce anche l'indennità per il Vice Presidente vicario e per i Consiglieri che abbiano ricevuto deleghe ai sensi dell'art. 12, lettera h).

Articolo 14

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo interno della Fondazione. Ad esso sono attribuiti i compiti di controllo sulla gestione contabile, in analogia a quanto previsto per i sindaci in tema di società per azioni per le quali non sia obbligatorio l'esercizio del controllo contabile da parte di un revisore esterno.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque componenti effettivi, compreso il Presidente, e da due supplenti. Almeno quattro componenti effettivi devono avere svolto per non meno di cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie. Il quinto componente effettivo deve avere comunque maturato almeno cinque anni di effettivo esercizio di attività professionale di revisione dei conti.
3. Tre componenti effettivi, tra cui il Presidente, e un componente supplente sono designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Gli altri due componenti effettivi e il secondo componente supplente sono designati dall'Assemblea speciale dei Fondatori.
4. Il Presidente è designato dall'Università fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili e nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente dell'organo di revisione dell'Università.
5. Gli altri due componenti effettivi designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università sono scelti fra i dipendenti del Ministero dell'Economia e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
6. Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedono il Presidente o due componenti. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei conti deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito libro. Il libro è tenuto a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.
8. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 15

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione. Esso è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 15 componenti. Un componente è designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Gli altri componenti sono designati dal Senato Accademico dell'Università. Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

2. Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione nella definizione dei programmi e dei progetti della Fondazione nonché in ogni questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il suo parere. Il Comitato Scientifico esprime un parere obbligatorio sul programma triennale e sul programma annuale della Fondazione.

Articolo 16

Direttore generale

Il Direttore generale esegue le direttive e gli indirizzi espressi dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Direttore generale:

- a) esercita gli eventuali poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione;
- b) è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) programma e dirige, secondo le indicazioni del Presidente, le attività di raccolta fondi;
- d) coordina gli uffici, le attività e il personale a disposizione della Fondazione;
- e) cura la gestione e il controllo dei piani della Fondazione secondo i metodi della gestione per progetti.

Articolo 17

Assemblea speciale dei Fondatori

1. L'assemblea speciale dei Fondatori:
 - a) designa quattro componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
 - b) designa due componenti effettivi e un componente supplente del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione;
 - c) esprime un parere obbligatorio sul bilancio d'esercizio della Fondazione;
 - d) esprime un parere obbligatorio sullo scioglimento della Fondazione;
 - e) può indirizzare raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;
 - f) può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - g) può nominare un rappresentante comune dei Fondatori per la cura dei rapporti con la Fondazione.
2. L'assemblea speciale dei Fondatori è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione, che la presiede, per esprimere il parere sul bilancio d'esercizio della Fondazione.

Articolo 18

Legale rappresentanza

1. La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente. Questi ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Fondazione davanti a qualsiasi giurisdizione.
2. La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al Vice Presidente vicario. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

3. La rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi spetta, altresì, ai singoli consiglieri di amministrazione e al Direttore generale, nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12, lettera h).

Articolo 19

Rapporti tra Fondazione e Università

1. L'Università definisce le linee guida dell'attività della Fondazione, all'atto della costituzione e a ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione di questa. L'Università inoltre approva il programma triennale e il programma annuale delle attività, ad essa trasmessi dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, entro sessanta giorni dal momento in cui le sono pervenuti. Nel caso l'Università non abbia provveduto ad assumere la deliberazione relativa al programma annuale nel termine indicato, il programma si intende comunque approvato.
2. Le attività di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio e supporto che la Fondazione è chiamata a svolgere a favore dell'Università o di sue particolari strutture nonché l'uso di beni, uffici o impianti che l'Università o sue particolari strutture decidono di mettere a disposizione, a qualunque titolo, della Fondazione sono regolati da specifiche convenzioni che ne definiscono gli estremi e le modalità di esercizio.
3. Al termine di ogni biennio l'Università verifica l'attuazione delle linee guida, l'esecuzione dei programmi e l'adempimento delle convenzioni da parte della Fondazione. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione delle linee guida, nell'esecuzione dei programmi o nell'adempimento delle convenzioni, l'Università può revocare e sostituire i componenti del Consiglio di Amministrazione da essa designati.

Articolo 20

Personale

Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può impiegare personale proprio secondo tutte le forme di collaborazione previste dalla legge e può impiegare, con il consenso degli interessati e sulla base di apposite convenzioni, personale dell'Università nonché personale dipendente dai Fondatori.

Articolo 21

Cause di incompatibilità

La carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, di Rettore, di Prorettore, di Delegato del Rettore, di Direttore di Dipartimento, nonché di Direttore Amministrativo dell'Università.

Articolo 22

Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il progetto di bilancio, con la relazione sulla gestione, deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio dei Revisori dei conti, che entro venti giorni redige la propria relazione. Il bilancio di ciascun esercizio, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, all'Università e all'Assemblea speciale dei Fondatori.

Articolo 23

Scioglimento e liquidazione

1. La Fondazione può essere sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio dell'Assemblea speciale dei Fondatori e previa approvazione dell'Università che nomina uno o più liquidatori.
2. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno destinati all'Università a sostegno delle sue attività istituzionali, mantenendo l'eventuale utilizzo previsto a favore di particolari settori o territori.

Articolo 24

Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano la disciplina dettata dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni del Regolamento approvato con d.p.r. 24 maggio 2001, n. 254.